

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 giugno 2009.

Obbligo di vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto 18 novembre 1994;
Visto il decreto 23 ottobre 1998;
Visto il decreto 2 giugno 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2000) relativo alla "produzione e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata in Foggia";
Considerato che, negli anni decorsi, in alcuni comuni delle province di Catania, Enna e Messina si è registrata l'insorgenza di focolai di carbonchio ematico;
Considerato che nei territori dei predetti comuni sussistono condizioni favorevoli al contagio carbonchioso e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;
Riconosciuta la necessità di realizzare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché nei territori ritenuti a rischio;

Vista la nota prot. n. DGSA 0011025\ P del 12 giugno 2009, con la quale il dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali autorizza, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, l'emanazione di un apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico e preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali recettivi presenti nelle zone ritenute a rischio;

Decreta:

Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame recettivo nei comprensori di seguito indicati:

U.S.L. n.	Distretto veterinario	Comuni e contrade
3 - CT	Giarre	Castiglione di Sicilia: contrade Gaeto, Pilleri, Condura, Cucco, Colla, Vena, S. Maria La Scala
	Bronte	Maniace: contrade Boschetto, Galatesa, Gelso, Grappidà, La Piana, Taiti, Zirilli, Petrosino, Pezzo, Porticelli, S. Andrea, S. Nicoletta, Sambuco, Saracena, Semantile
		Randazzo: contrade Faucera, Flascio, Roccabellia, Ruffina, Cannata, Blandino, Campia Flascio, Chiusa delle Rose, Ficarotta, Martinetto, Murazzorotto, Pezzo Flascio, S. Francesco, Scarrata, Sulle
	Bronte: contrade Fioritta, Margio Salice, Scorzone, Vallenova	
4 - EN	Agira	Agira: contrade Gararai, Carruba
		Aidone: contrade Mendola, Pietrapesce, Gresti
		Regalbuto: Femmina Morta, Ingalliana, Piano Mattino, Sparacogna, Sciaguana, Turricchia, Guarino
5 - ME	Patti	Floresta: contrade Caci, Coccolani, Airò, Piano Grande, contrade Rocca, Pintaloro, Zoppo, Mazurco, Passo, Acqua Bianca, Buttarella, Cugna, Vitelleria, Grassetta, Fontanelle, Piano Musarra
	Sant'Agata di Militello	Longi: contrade Mangalaviti, Barilà; Tortorici: contrade Cartolari, Solazzo, Abbadessa, Acquasanta, Celesia, Buzzarita, Serro Pietra, Serro Alloro
	Taormina	Cesarò: contrade Cutò, Casazza, Bracconieri, Margiazzi, Bolo Naca, Bolo Fiorentino, Cantonazzo, Scaletta, Pizzituro, Licitro, Scalonazzo, Bufali

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, a meno che gli stessi animali non vengano avviati direttamente al macello.

Art. 2

E' vietato lo spostamento del bestiame recettivo fuori dai comprensori indicati nel precedente art. 1 se non previa vaccinazione contro il carbonchio ematico praticata da almeno 15 giorni.

Art. 3

Le aziende unità sanitarie locali n. 3 di Catania, n. 4 di Enna e n. 5 di Messina dovranno provvedere autonomamente all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto. Ai medici veterinari operatori, liberi professionisti appositamente autorizzati, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto assessoriale 23 ottobre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte 1ª n. 58 del 14 novembre 1998), come modificato dall'art. 4 del decreto n. 519 del 12 aprile 2002.

Art. 4

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto si concluderanno entro il 31 ottobre 2009. All'atto dell'intervento immunizzante i medici veterinari operatori provvederanno a rilasciare al proprietario o detentore degli animali una attestazione di vaccinazione secondo il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto, costituito a "madre" e "figlia", la cui "madre", controfirmata dal proprietario o detentore degli animali, dovrà essere consegnata al responsabile del servizio veterinario distrettuale.

Art. 5

Il responsabile del distretto veterinario, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2009, provvederà a trasmettere al settore veterinario dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento e al dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico un prospetto riepilogativo delle vaccinazioni eseguite secondo il modello conforme all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6

I sindaci, i direttori generali, i medici veterinari delle aziende unità sanitarie locali e quanti altri competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 7

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dell'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 8

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 giugno 2009.

BULLARA